

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

XXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	231
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	231
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione ed approvazione</i>):	
SIMONACCI ed altri: Modificazioni dello articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 130. (1343);	
BOLOGNA ed altri: Modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con trattato di pace e dalla zona B del Territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi (1627)	231
PRESIDENTE	231
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disposizioni in materia di prestazioni per la disoccupazione involontaria (2473).	232
PRESIDENTE	232, 234, 235, 236, 244, 245
REPOSSI, <i>Relatore</i>	232, 234, 244
SCARPA	234
MAZZONI,	234, 235
SULLO, <i>Ministro del lavoro della previdenza sociale</i>	235, 236, 237, 244, 246
MAGLIETTA	236, 237
NOVELLA	236
GITTI	237
ZANIBELLI	241
SANTI	242
SULOTTO	242
BUTTÈ	243
ROMAGNOLI	244
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	246

La seduta comincia alle 9,30.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sabatini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Scalia Vito e Storti Bruno sono sostituiti rispettivamente dai deputati Marotta e Carra.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Simonacci ed altri: Modificazioni dell'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 130 (1343) e dei deputati Bologna ed altri: Modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con trattato di pace e dalla Zona B del Territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi (1627).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Simonacci, Fracassi e Lapenna: « Modificazioni dell'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 130 » e di iniziativa dei deputati Bologna, Bartole, Sciolis, Barbi: « Modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbli-

gatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta la discussione fu rinviata per consentire al Governo di predisporre una nuova formulazione degli articoli.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, nel nuovo testo predisposto dal Governo ed accettato dal Relatore, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi, previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, sono richiamate in vigore per un biennio dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, richiamata in vigore con la presente legge, è sostituito dal seguente:

« I prestatori d'opera, assunti in virtù del precedente articolo 2, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda.

(È approvato).

ART. 3.

Sono convalidate le assunzioni dei profughi contemplati dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, eventualmente effettuate, ai sensi dell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo di tempo intercorrente tra il 28 marzo 1960 e la data di entrata in vigore della presente legge.

I profughi, comunque assunti da privati datori di lavoro nel predetto periodo di tempo, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda.

(È approvato).

Do ora lettura del nuovo titolo della legge che pongo in votazione:

« Proroga e modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà, al termine della seduta, votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di prestazioni per la disoccupazione involontaria (2473).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di prestazioni per la disoccupazione involontaria ».

Il Relatore, onorevole Repossi, ha facoltà di svolgere la relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! La relazione molto chiara e veramente esplicativa che accompagna il disegno di legge in esame, mi è d'aiuto nel mio compito di relatore e pertanto cercherò di contenere la mia esposizione entro i più brevi termini.

Dico subito, anche di fronte a qualche perplessità espressa da alcuni colleghi sull'attuale disegno di legge, che dividerò la mia relazione in due parti. Nella prima, cercherò di ricordare a me e alla Commissione il piano tecnico e gli scopi della legge. Nella seconda parte, poi, esporrò alcune considerazioni che si concluderanno con una mia proposta di emendamenti.

Il disegno di legge in esame ha lo scopo principale di migliorare le condizioni economiche dei disoccupati, sia di quelli che fruiscono della indennità ordinaria sia di quelli che fruiscono del sussidio straordinario. Attualmente, il sussidio ordinario è di lire 230 giornaliere (sussidio base) maggiorato in ragione di lire 80 giornaliere per ogni familiare a carico. Il disegno di legge propone l'elevazione del sussidio base a lire 300 giornaliere (che rappresenta un aumento del 30 per cento sulle lire 230) e della maggiorazione per ogni familiare a carico a lire 120 al giorno (che rappresenta un aumento del 50 per cento sulle attuali 80 lire).

La media attuale dei sussidi (sussidio base e maggiorazioni per i familiari a carico) si aggira sulle lire 290-295 giornaliere per gli operai agricoli e lire 320-325 per gli altri settori. Le medie, attraverso il provvedimento in

esame, verrebbero migliorate così che la media aumenterebbe per i lavoratori dell'agricoltura a lire 400-405 giornaliere e per i lavoratori non agricoli a lire 435 giornaliere.

Questo miglioramento, di cui, nel corso di un anno verrebbero a beneficiare 1.400.000 assistiti, comporterebbe una maggiore spesa di L. 16 miliardi.

Sottolineo ora questa maggiore spesa di L. 16 miliardi per significare che questa è la cifra che poteva esser messa a disposizione per i miglioramenti, in rapporto a quella che è l'attuale contribuzione e agli impegni che, in questo momento ha il fondo di disoccupazione; impegni dovuti a motivi di legge e che consistono, oltre che nella erogazione delle indennità di disoccupazione, anche nel versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia per conto dei lavoratori disoccupati e per l'intero periodo in cui i predetti fruiscono della indennità di disoccupazione. Tenuto conto che la attuale indennità per la disoccupazione comporta una spesa di circa 40 miliardi di lire all'anno e che circa 20 miliardi sono devoluti al pagamento dei contributi assicurativi sopra ricordati, il fondo per l'assicurazione contro la disoccupazione avrebbe un residuo attivo di circa 20 miliardi, dato che ad esso affluiscono contributi per un importo di circa 80 miliardi: ne consegue che il miglioramento proposto trova piena copertura di spesa entro i limiti contributivi. Un aumento in misura più elevata di quella proposta, non troverebbe evidentemente la copertura attraverso la giusta e normale via della contribuzione.

In sostanza con il provvedimento proposto si utilizzano i miliardi, che una volta venivano prelevati per l'attuazione dei corsi di qualificazione e dei centri di addestramento, per sovvenire direttamente le necessità dei soggetti dell'assicurazione.

Il disegno di legge in esame propone, poi, al secondo comma dell'articolo 1, un certo collegamento in rapporto ad altre prestazioni economiche obbligatorie di natura previdenziale o assistenziale; stabilisce, cioè, che coloro i quali fruiscono di altre prestazioni economiche obbligatorie di natura previdenziale o assistenziale abbiano diritto alla indennità di disoccupazione solo nella misura risultante dalla differenza tra l'importo delle prestazioni di cui già fruiscono e l'indennità ed il sussidio straordinario di disoccupazione.

L'articolo 2, inoltre, composto di due commi, non fa, in sostanza, altro che porre un allineamento di certe norme che vigono per il sussidio straordinario, anche per coloro che vanno

a fruire o fruiscono della ordinaria indennità di disoccupazione.

Qualche collega, ritenendo si tratti di nuove norme, ha parlato con qualche preoccupazione di questo articolo. Vediamo invece, andando a verificare quello che già avviene di fatto, che si tratta di norme oggi necessarie, introdotte in relazione al fatto che sono sorti nuovi istituti.

Era, ad esempio, obbligatorio presentare le domande di trattamento di disoccupazione, attraverso l'organo interessato alla erogazione dei sussidi che, una volta era il comune: inoltre, in base alle vecchie leggi, perdeva il diritto al sussidio di disoccupazione colui che rifiutava una occupazione adeguata.

Le norme alle quali si fa riferimento, invece, stabiliscono che le domande per il sussidio di disoccupazione debbono essere presentate attraverso gli uffici provinciali del lavoro, uffici che prima non esistevano; inoltre, in forza di esse, coloro che non vogliono frequentare di proposito quei corsi di qualificazioni o cantieri di lavoro o centri di addestramento che hanno carattere non solo di assistenza economica ma anche di preparazione e sviluppo delle capacità lavorative, vengono a trovarsi nella condizione di non aver diritto al sussidio.

Se si esaminano le norme contenute negli articoli della legge n. 264 citati nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, si constata che con essi viene posto l'indennità ordinaria sullo stesso allineamento del sussidio straordinario, visti gli istituti sorti in questi ultimi tempi; quindi, nessuna particolare novità, ma rispondenza esatta alla situazione vigente. Infine, l'ultimo comma dell'articolo 2 pone come motivo di decadenza dal diritto, la non accettazione da parte dell'assicurato di certi controlli od il rifiuto di assoggettarsi ad essi.

Questo in linea generale ed a questo mi limito, in quanto ritengo che gli onorevoli colleghi abbiano letto la chiarissima relazione.

Mi si consentano ora, alcune considerazioni.

Cosa attendono in questo momento, gli assistiti che fruiscono del sussidio di disoccupazione? Essi si attendono un miglioramento della prestazione economica e siamo tutti d'accordo sulla necessità di rispondere nel modo più sollecito a questa aspettativa. Il problema si fa, però, più vasto e comporta un discorso che non può essere esaurito né in una seduta né in modo veloce, quando si passa al secondo comma dell'articolo 1. In detto comma vengono proposte norme che riguardano i riflessi tra una prestazione previdenziale e l'altra e che comportano valutazioni che non po-

tremmo esaurire in un discorso breve, Tratta, inoltre, situazioni che dovrebbero essere rivedute riguardo al lavoro dei giovani, al settore dell'agricoltura ed altre. Ritengo che il Governo non abbia, però, inteso dare una sistemazione a tutte le questioni che riguardano la disoccupazione anche in rapporto con le altre prestazioni, ma portare solo e rapidamente un miglioramento.

SCARPA. Ritengo che sia sufficiente il primo comma dell'articolo 1.

REPOSSI, *Relatore*. Mi si consenta di arrivare alle proposte di emendamento e si vedrà che non occorrono particolari suggerimenti.

Il Relatore ritiene che sia opportuno restringere il provvedimento ai miglioramenti e agli allineamenti determinati dalla nascita di nuovi istituti e invita pertanto gli onorevoli colleghi a limitare il provvedimento a questi aspetti soltanto, rinviando tutto il resto a discussioni a venire e di fondo. Propone, quindi, la soppressione del secondo comma dell'articolo 1 e del secondo comma dell'articolo 2.

MAZZONI. Vorrei fare una considerazione di carattere pregiudiziale. Credo si debba prendere atto della buona intenzione di affrontare un problema che da anni è all'ordine del giorno, ma come osservazione pregiudiziale debbo far presente che il regolamento della Camera prevede la opportunità, quando vi siano proposte di legge riguardanti la stessa materia, che i provvedimenti aventi attinenza l'uno con l'altro vengano discussi contemporaneamente. Credo anche che il Governo dovrebbe avere la sensibilità, se vogliamo dare al Parlamento la sua necessaria funzione, di tenere conto anche delle proposte di legge e quindi, ogni qual volta affronta un problema, dovrebbe tener presente anche i suggerimenti che, tramite le proposte di legge, vengono dalla iniziativa parlamentare.

Al Senato vi è una proposta di legge, presentata già da lungo tempo, che affronta il problema generale, di fondo; bisognava tenerne conto e tenere anche in considerazione le eventuali soluzioni che tale proposte di legge intende dare. Anche alla Camera sono state presentate alcune proposte di legge in materia ma tre di esse, sia nel titolo, sia riguardo agli articoli, fanno preciso riferimento all'oggetto che viene trattato nel disegno di legge in esame.

Le tre proposte di legge cui faccio cenno sono le seguenti: proposta n. 1580 d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Maglietta ed altri; proposta n. 1175 d'iniziativa dei deputati D'Arezzo e Scarlato e proposta n. 415 d'iniziativa dei deputati Pino ed altri.

La proposta da me presentata il 18 settembre 1959 riguarda la modifica degli elenchi delle industrie aventi disoccupazione stagionale.

Quali i motivi che mi hanno indotto a presentare quella proposta di legge? Molto tempo fa ho rivolto una interrogazione al Ministro del lavoro perché desideravo avere spiegazioni circa una situazione veramente vergognosa che, attualmente, esiste in Italia nei riguardi di una categoria di lavoratori. Si tratta dei lavoratori del vetro per i quali esiste una sospensione periodica del godimento del trattamento di disoccupazione; sospensione che, in seguito a agitazioni sindacali, è stata, di fatto, modificata per alcune province mentre in altre province tale modificazione non si è avuta. Si verifica, ad esempio, che i lavoratori del vetro di Firenze che vanno a lavorare a Pistoia, se vengono licenziati nel mese di luglio o di agosto nella provincia di Pistoia, non godono della indennità di disoccupazione. Se invece continuano a lavorare nella provincia di Firenze, godono del trattamento di disoccupazione. Non vi è dubbio che le modificazioni tecniche avvenute sia nella formazione dei forni, sia nella preparazione del vetro indicano che, nel 1939, questa disposizione trovava forse una legittimazione, dato che vi era una sospensione annuale obbligatoria del lavoro determinata dal fatto che i forni, alimentati a legna, non avevano la possibilità di durare più di un anno e quindi ogni industria cercava di far sì che l'interruzione si verificasse sempre nello stesso periodo e cioè nel periodo più caldo per evitare che i lavoratori soffrissero maggiormente delle conseguenze della sospensione stessa; attualmente, questa situazione non esiste più; rimane però in vigore il regolamento che esclude queste categorie dal godimento delle prestazioni per la disoccupazione.

Il Ministro, alla mia interrogazione rispose che il problema era oggetto di studio e, attraverso una circolare, ebbe modo di rendersi conto di come stavano effettivamente le cose. Ad una successiva interrogazione, però, con la quale domandavo come intendesse provvedere, rispondeva che la cosa era molto complessa e quindi non era possibile decidere così, su due piedi.

PRESIDENTE. È una pregiudiziale che entra nel merito.

MAZZONI. Questo ho detto per dimostrare la analogia fra i due provvedimenti.

Vi è poi la proposta di legge D'Arezzo e Scarlato con la quale, praticamente, si pone, in modo più esteso di quanto non faccia la proposta Mazzoni, Maglietta ed altri, la questione di questi lavoratori i quali pagano i contri-

buti per 8, 9, 10 mesi e nel mese in cui rimangono disoccupati non possono godere il sussidio di disoccupazione perché quelle categorie e quelle lavorazioni sono considerati stagionali.

La proposta Pino ed altri, infine, tratta il problema della assicurazione contro la disoccupazione involontaria di alcune categorie di lavoratori in provincia di Messina. Si tratta di lavorazioni che, un tempo, avevano la durata di 6 mesi, ma che ora hanno oltrepassato questo limite.

L'onorevole Presidente sa che per l'articolo 135 del regolamento, se all'ordine del giorno di una commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge identiche o trattanti la stessa materia o in concorso con disegni di legge trattanti identica materia, l'esame dovrà essere abbinato. Dato che non vi è dubbio che il disegno di legge sottoposto al nostro esame tratta materia identica a quella dei citati provvedimenti di iniziativa parlamentare, essi debbono essere trattati contemporaneamente.

Comprendo l'attesa dei lavoratori e comprendo anche come sia necessario tenerne conto e come sia anche opportuno lavorare in maniera da rispondere a questa attesa; tuttavia non dobbiamo farci illusioni.

Ieri mi si è detto che al Senato, per prendere in considerazione, per discutere ed approvare la legge riguardante la Cassa malattie per i commercianti, vi è stata qualche difficoltà da parte della presidenza, determinata dagli impegni che ha il Senato in vista della chiusura dei lavori, per cui sarà molto difficile, anche nel caso approvassimo oggi questo provvedimento, che esso divenga esecutivo per l'approvazione anche dell'altro ramo del Parlamento.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Verrebbe discusso in Commissione anche al Senato.

MAZZONI. Ho indicato l'esigenza formale, anche perché ritengo che, in fondo, l'iniziativa parlamentare debba continuare ad esistere e che non è possibile che, ad un determinato momento, dopo che i deputati hanno presentato da due o tre anni un provvedimento, hanno fatto uno sforzo per risolvere dei problemi, intervenga il Governo con un provvedimento di natura più ristretta, che viene approvato. Questo significa liquidare qualsiasi possibilità di intervento dell'iniziativa parlamentare.

L'urgenza e la preoccupazione per la necessità del provvedimento, che anche noi tutti sentiamo, non possono impedirci di guardare oltre che a coloro che aspettano un miglio-

mento, anche a coloro che pur essendo in possesso di tutti i requisiti necessari non riescono ad ottenere l'indennità di disoccupazione per una serie di motivi assolutamente non giustificati e che debbono essere rimossi al più presto per evitare il perpetuarsi di assurde sperequazioni.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidererei conoscere quali sono i provvedimenti cui ha fatto cenno l'onorevole Mazzoni.

MAZZONI. Sono i seguenti:

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pino ed altri: « Estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria di alcune categorie di lavoratori della provincia di Messina », n. 415;

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati D'Arezzo e Scarlato: « Assicurazione per la disoccupazione nelle lavorazioni stagionali », n. 1175;

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri: « Modifica dell'elenco delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sosta ai fini della indennità di disoccupazione, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1939, n. 5947 », n. 1580.

Poiché capisco che bisognerebbe sospendere la discussione del provvedimento in esame, chiedere all'onorevole Presidente della Camera che i tre provvedimenti indicati, assegnati alla nostra commissione in sede referente le siano deferiti in sede legislativa ed unificare la discussione dei provvedimenti, ciò che porterebbe a una perdita di tempo notevole e ad un ritardo, ho voluto presentare questa mia pregiudiziale come una protesta formale per rivendicare il diritto della iniziativa dei parlamentari ed il rispetto del regolamento.

Concludo queste considerazioni invitando la Commissione a considerare le proposte, contenute negli schemi di provvedimenti da me citati, come emendamenti al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Mentre il titolo del disegno di legge sembra autorizzare la pregiudiziale sollevata dall'onorevole Mazzoni, tuttavia, entrando nel merito, non mi pare vi sia alcuna identità di materia tra il disegno di legge presentato dal Governo e le proposte di legge cui ha fatto riferimento l'onorevole Mazzoni.

Il disegno di legge oggi in discussione concerne, infatti, il semplice aumento dell'importo del sussidio di disoccupazione e la disciplina del cumulo di più prestazioni a carattere previdenziale o assistenziale; le proposte

di legge citate, invece, riguardano le modifiche ad altri e diversi articoli della legge 264, in quanto che propongono la estensione del beneficio ad altre categorie di lavoratori.

Questo per quanto riguarda l'aspetto sostanziale della questione; per quanto riguarda l'aspetto formale debbo ricordare che mentre il disegno di legge è stato assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa, gli altri provvedimenti sono stati assegnati in sede referente e quindi, anche per questo, l'abbinamento non è possibile.

La pregiudiziale deve, a mio parere, essere quindi respinta.

La presidenza ha già esaminato la questione ed ha notato che l'indennità esiste soltanto nei titoli.

MAGLIETTA. L'onorevole presidente ha detto una cosa di una certa gravità; ha infatti affermato che il disegno di legge riguarda semplicemente l'aumento dell'importo del sussidio di disoccupazione e quindi non modifica nulla delle norme contenute nella legge 264, mentre le proposte di legge alle quali ha fatto riferimento l'onorevole Mazzoni apporterebbero delle modifiche sostanziali.

Debbo far presente che l'onorevole Relatore, molto prudentemente, consiglia di togliere due commi dal disegno di legge in esame, commi che sono modificativi perché la materia da essi trattata era disciplinata da alcuni articoli del famoso decreto n. 818, articoli che sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale, perché si erano superati i limiti della legge di delega.

L'affermazione, quindi, che certe proposte di legge non possono essere abbinata perché modificative è molto delicata quando si consideri che nel disegno di legge sono incluse norme che la Corte costituzionale ha addirittura annullato.

PRESIDENTE. Onorevole Maglietta, prendo atto delle sue dichiarazioni e mi rendo conto dei fini che le hanno promosse, ma non posso assolutamente condividere le sue osservazioni sul merito della questione. Una cosa è proporre delle modifiche alla legislazione vigente per far beneficiare dell'indennità e del sussidio di disoccupazione categorie di lavoratori che ne sono esclusi, altra è proporre un aumento dell'importo dell'indennità e la disciplina dei cumuli, disciplina che è stata dichiarata incostituzionale perché contenuta in un decreto legislativo che aveva ecceduto i limiti della delega. Come ho già fatto presente non vi è assolutamente quella indennità di materie che è richiesta dall'articolo 133 del Regolamento della Camera per procedere all'abbinamento.

MAGLIETTA. Tutto questo è semplicemente una polemica di principio perché l'onorevole Mazzoni ha trasformato la sua richiesta. Volevo soltanto precisare che il disegno di legge comporta delle modifiche sostanziali al sistema vigente perché contiene delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Onorevole Maglietta, le ho già detto che ho preso atto della sua dichiarazione.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È una dichiarazione che entra profondamente nel merito del problema della disoccupazione e che io non posso accettare nei termini in cui è stata posta.

MAZZONI. Vorrei rispondere all'onorevole ministro che la Camera deve tener presente il caso in cui sono inserite all'ordine del giorno proposte e disegni di legge identici o concomitanti o riferentesi allo stesso problema.

PRESIDENTE. Non capisco cosa c'entri il Governo in questa questione.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è pronto alla discussione delle proposte di legge di cui trattasi non appena la presidenza della Commissione riterrà opportuno inserirle all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Mazzoni non ha fatto richiesta formale e da parte del presidente sono state fornite le più ampie precisazioni ritengo che la questione possa considerarsi superata.

Dichiaro aperta, pertanto, la discussione generale.

NOVELLA. Condivido le osservazioni dell'onorevole Mazzoni sul mancato abbinamento del disegno di legge con le proposte di legge che sono state ricordate. Fatta questa premessa, voglio, però, insistere sull'esigenza di fare un passo avanti in sede di Commissione per una soluzione rapida che sia sulla linea di quella enunciata dal collega Repossi. Il collega Repossi, relatore, proponendo la soppressione del secondo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 1 ha tenuto in considerazione le diverse critiche che sono state avanzate da molte parti a questo disegno di legge; e probabilmente credo che abbia pesato in questa proposta, in questa posizione del relatore, proprio la considerazione del fatto che il disegno di legge proposto dal Governo modificava la legislazione vigente.

Non voglio insistere su questo argomento, perché è stato già trattato dall'onorevole Maglietta. Credo che si debba compiere un atto di giustizia, procedendo con rapidità, senza manovre, con chiarezza. Si dovrebbe ricorrere

anche alla soppressione del primo comma dell'articolo 2, ch  anche esso, a nostro avviso, modifica la regolamentazione vigente, in quanto si vogliono introdurre nella corresponsione dell'indennit  ordinaria di disoccupazione, gli stessi criteri che si seguono per la corresponsione del sussidio straordinario.

Io credo che non sia il caso, proprio come principio, come criterio generale, di assumere per la corresponsione dell'indennit  ordinaria i criteri vigenti per la corresponsione del sussidio straordinario. Questo mi pare che sia un metodo profondamente sbagliato, poich  noi tutti sappiamo il valore limitato che ha il sussidio sia per il numero ristretto di persone che vi hanno diritto, sia per la sua straordinariet  e contingenza.

Riteniamo, pertanto, che si debba procedere alla approvazione soltanto del primo comma dell'articolo 1 con opportuni emendamenti al fine di ottenere un aumento pi  sensibile di quello proposto dal Governo.

Questa nostra proposta porta senza dubbio ad un aumento della spesa, ma non arriva sino al punto di mettere in discussione l'equilibrio del bilancio.

E desideriamo che la discussione sia limitata a questo solo aspetto del problema perch  vogliamo avere la sicurezza che ai disoccupati non si tolga da altra parte quello che si da una. Nella proposta formulata dall'onorevole Repossi non riscontriamo invece tali estremi. Lo stanziamento previsto di sedici miliardi, non solo non   corrispondente alle reali necessit  della categoria, ma in effetti sarebbe di molto minore qualora si adottassero nelle erogazioni criteri che violano palesemente le disposizioni esistenti in materia.

Non ci nascondiamo neppure che, data la complessit  della materia, sarebbe stato necessario un pi  approfondito esame di tutta la questione; ma allo stato attuale delle cose, non vi   altra strada da percorrere se non quella da noi suggerita.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei far presente agli onorevoli commissari che il Governo ha tutto l'interesse a che il provvedimento oggi al nostro esame venga al pi  presto approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, per sovvenire alle necessit  pi  impellenti dei disoccupati. Per questi motivi ho insistito presso la Presidenza della Commissione perch  il disegno di legge fosse posto al pi  presto all'ordine del giorno. Pertanto, ritengo che sia opportuno accogliere il suggerimento del Relatore ed accantonare per il momento le norme modificative delle modalit  dei requisiti atti-

nenti all'indennit  di disoccupazione, anche perch  il Governo   mosso, ripeto, solo dalla esigenza di adeguare l'entit  dei sussidi, lungi dal proposito di adottare norme pi  drastiche nei confronti dei disoccupati.

Ci  non toglie che in prosieguo di tempo possa essere predisposto un disegno di legge che concerni il riordinamento generale della *subiecta materia* in conformit  dell'intenzione del Ministero di perfezionare un istituto cos  importante, adeguandolo alle prospettive economiche del momento ed alla situazione sociale vigente.

GITTI. Concordo pienamente con l'impostazione del Ministro, poich  il problema della disoccupazione presenta aspetti assai complessi che necessitano di un attento esame, che non pu  essere compiuto in questa seduta.

Soltanto, vogliamo auspicare che un disegno di legge inteso al riordinamento generale del problema sia presentato al Parlamento quanto prima, perch  ritengo che il problema dovrebbe essere impostato anche nei confronti dei lavoratori stagionali, in quanto sono proprio essi che, per la natura stessa del lavoro che eseguono, sono soggetti a pi  lunghi periodi di disoccupazione. Naturalmente per quelle esigenze che sono state prospettate dal Governo la questione non pu  risolversi oggi, mentre ritengo che sia possibile una precisazione per quanto concerne il pagamento delle indennit  di disoccupazione ai lavoratori agricoli, al fine di evitare ad essi un ritardo nel godimento degli aumenti. Per questo ci riserviamo di presentare un emendamento quando passeremo agli articoli.

MAGLIETTA. Mi sia consentito sottolineare il successo che abbiamo ottenuto con la nostra opposizione. Infatti se il nostro gruppo, cocciutamente, consentitemi l'espressione, non avesse impedito ch  di questa discussione si facesse un rapido esame, senza approfondire troppo le cose, molto probabilmente ora non ci troveremmo di fronte alla abolizione del secondo comma dell'articolo 1 e di tutto l'articolo 2.

Comunque   indicativa la posizione assunta dal Ministro e questo   per noi fonte di sincera soddisfazione.

Premesso ci , ritengo che l'unica cosa da farsi sia quella di ricominciare tutto da capo: rifare ci  una discussione ampia, approfondita perch , se ci sono delle responsabilit  da prendersi, ognuno deve essere posto di fronte alla propria coscienza. Ma a quale testo fare riferimento per procedere a tale riesame? L'unico testo sul quale dovremmo richiamarci, ritengo, sia proprio l'articolo 38 della Costi-

tuzione della Repubblica italiana: « Ogni cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento ed alla assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ».

Niente di più preciso e di più serio, specialmente se si considera che siamo in regime di *erga omnes*, cioè siamo in un regime giuridico per cui si fa richiamo ai contratti collettivi di lavoro per stabilire i minimi retributivi, proporzionati alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto e sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza serena e dignitosa.

Poiché per l'attuazione di questa norma e sulla base di una precisa legge (la 741 dello scorso anno) noi abbiamo stabilito che il minimo indispensabile per mantenere se stessi e la propria famiglia è quello stesso minimo stabilito dai contratti di lavoro di categoria, è evidente che quando noi andiamo a dire quale deve essere l'azione dello Stato — quindi l'iniziativa del Parlamento — per quanto riguarda i disoccupati, noi non possiamo prescindere dal chiaro disposto del secondo comma dell'articolo citato.

Detto questo, vediamo se questo disegno di legge corrisponde a quanto stabilito dall'articolo 38. Io credo che nemmeno con tutta la buona volontà di questo mondo si possa ravvisare questa rispondenza. Basta citare le cifre: 300 lire al giorno non possono certo costituire l'attuazione della Costituzione. Si tratta di una cifra che è molto al di sotto di quello che è il minimo non solo per una famiglia ma anche per le sigarette di un solo individuo.

Perché si vuole insistere su questa base? Perché esiste una concezione sbagliata dell'assicurazione sociale. Piano piano, attraverso l'azione legislativa, regolamentare, amministrativa, si è trasformato un diritto in una specie di assistenza, fino al punto che si è presa una parte del fondo di disoccupazione e la si è trasformata — sia pure attraverso una norma di legge — in un fondo di addestramento per i disoccupati; e ognuno sa che l'apertura di cantieri scuola specialmente nell'Italia meridionale significa dare la possibilità ai disoccupati di aiutare la propria famiglia ad andare avanti; ma significa anche mantenere al di sotto del minimo la retribuzione media dei lavoratori.

E tutta una tendenza, che porta alla trasformazione di un diritto e che non può pre-

scindere dalle somme disponibili che sono effettivamente di 80 miliardi (e qualche anno anche superiori) e non — come si vuol far credere — di 40 miliardi. Il fondo va considerato nel suo complesso perché la norma istitutiva dice che il fondo disoccupazione deve servire all'erogazione di sussidi ai disoccupati e non a finanziare le funzioni proprie dello Stato, quali l'assistenza alle famiglie degli emigranti, il pagamento di contributi assicurativi e così via. Dobbiamo quindi partire dalla realtà di un fondo che è distratto per circa il 50 per cento dai suoi scopi naturali, e di una massa di disoccupati la quale percepisce allo stato attuale, 230 lire al giorno, somma irrisoria, ridicola, umiliante che fa parte dell'assistenza, ma non corrisponde al diritto del lavoratore ad avere il minimo necessario per vivere.

Di qui il richiamo alla norma costituzionale e bisogna che ognuno si assuma la propria responsabilità perché non ci si può trincerare — e lo ripeto ancora una volta affinché sia ben chiaro — dietro ai miliardi dati al fondo per l'addestramento professionale, perché se questi fossero destinati per intero ai sussidi di disoccupazione, lo Stato dovrebbe provvedere egualmente — e con mezzi suoi — all'addestramento professionale. Sono quindi i disoccupati che pagano, con i contributi ad essi spettanti, una presunta rieducazione professionale.

Premesso, quindi, il fatto che noi dobbiamo partire dalla somma di 80 miliardi e più di disponibilità del fondo, io faccio miei — pur non avendoli perfettamente compresi — tutti quei punti, che l'onorevole Repossi dice molto chiari, della relazione al disegno di legge relativi alle previsioni di futuri aumenti del fondo e così via. Li faccio miei, perché se l'aumento del fondo è previsto, esso deve essere destinato all'aumento del sussidio di disoccupazione perché questa è la sua vera destinazione.

Ecco perché — signor Presidente e onorevoli colleghi — io aderisco al ritiro dei due comma da parte del Ministro. Ma avrei preferito la discussione immediata di tutto l'argomento perché l'esperienza ci insegna che la promessa « ...poi discuteremo tutta la materia » significa che poi tutta la materia non la si discuterà più. Del resto abbiamo un'esperienza molto vicina: quella della famosa legge sulle case per i braccianti. Si è persino costituita una Commissione speciale per accelerarne l'iter, e ad un certo momento si scopre che si è trattato di tutta una impalcatura finanziaria che non aveva nessuna consi-

stenza, e così la legge è ferma al Senato e non si sa quando potrà andare avanti. È tutta una serie di esperienze basate su leggi più o meno elettorali che ad un certo momento assumono un carattere di urgenza, arrivano fino ad un certo punto e poi si fermano, perché il loro fondamento economico era troppo aleatorio.

Onorevoli colleghi: qui la buona volontà, se esiste, bisogna dimostrarla per intero. E la cosa è ancora più seria di quanto non appaia. Non basta infatti dire: « noi aumentiamo di 70 lire giornaliere il sussidio di disoccupazione e spendiamo 16 miliardi di più all'anno » (su quale base, poi, è stato calcolato questo ammontare complessivo della maggiore spesa?) bisogna anche dire da dove vengono presi questi 16 miliardi. Dal fondo? E, in tal caso, da quale parte di esso?

Come è noto, il fondo è diviso in quattro parti: 1°) sussidi disoccupazione; 2°) indennità alle famiglie degli emigranti; 3°) contributi assicurativi per i disoccupati; 4°) fondo addestramento professionale. Ora, procedendo per esclusione, questi 16 miliardi dovrebbero essere prelevati dai 23 che presumibilmente debbono essere passati al fondo addestramento professionale. E allora come si provvederà all'addestramento professionale? Non basta dire — come è scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge: « ...Alle esigenze eventuali del fondo per l'addestramento si potrà sempre venire incontro con avanzi di gestione se la massa dei salari continuerà ad aumentare annualmente con lo stesso ritmo degli ultimi anni o anche, per qualche anno ancora, utilizzando avanzi di gestione sia del fondo di disoccupazione sia di fondi simili... ». Come si farà se, per esempio, i salari non aumenteranno con lo stesso ritmo?

È necessario, onorevoli colleghi, abrogare la norma che autorizza il Governo a prelevare dal fondo di disoccupazione le somme necessarie per l'addestramento professionale, in modo che si possa avere la piena disponibilità del fondo per la disoccupazione, e provvedere con una norma *ad hoc* al finanziamento dell'addestramento professionale; perché, in caso contrario, non so quali risultati si potranno avere fra tre mesi andando a chiedere al Ministero del lavoro l'istituzione di nuovi cantieri-scuola.

Non so poi come gli egregi colleghi della Commissione Finanze e tesoro abbiano potuto dare parere favorevole ad una simile impostazione della questione. Secondo me andiamo ad approvare, sotto questo aspetto, un assurdo, una norma che viola l'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda la cifra dell'indennità di disoccupazione, il disputare se si possono dare 230 o 300 lire non costituisce una cosa seria. La verità è — onorevoli colleghi — che queste cifre si debbono concordare in sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro. Ad ogni modo una cosa certa è emersa dalle varie discussioni: che, cioè, in materia di disoccupazione in Italia non si hanno cifre precise, di modo che tutti i dati in nostro possesso non sono altro che ipotetici, presuntivi. Da tutte le parti è venuta imperiosa la richiesta di finirla con questo sistema, e il Ministero del lavoro si deve organizzare in modo da darci delle cifre esatte.

Mi direte: perché questo richiamo?

Vi risponderò a mia volta con una domanda: è vera la tesi di coloro che sostengono che ci troviamo ad avere quasi raggiunto il fondo della disoccupazione strutturale? Cioè è vero che un milione di disoccupati in Italia costituisce una necessità?

Perché se è vero che un milione di disoccupati in Italia sono una necessità allora è evidente che questa legge è un assurdo, in quanto bisogna assicurare a questo milione di disoccupati permanenti le condizioni permanenti di vita.

È vera, per contro, la tesi di coloro i quali sostengono che la disoccupazione sparirà perché il processo tecnologico tende a riassorbire tutti i disoccupati?

E allora bisogna creare un congegno che corrisponda a questa situazione, in collegamento con la Cassa di integrazioni e col Fondo C.E.C.A. o Fondo sociale europeo. A me pare che questo sia un comportamento abbastanza logico e seriamente responsabile.

È secondo me deve essere anche oggetto di ragionamento il fatto che la disoccupazione sia registrata per il 60 per cento nell'Italia meridionale e per il 40 per cento nell'Italia settentrionale; perché è ovvio che se la disoccupazione si verifica per il 60 per cento nell'Italia meridionale, ciò è dovuto a certe condizioni ambientali, economiche, sociali e politiche, ed occorre una serie di adeguate misure per eliminare l'assurdo che al 39 per cento della popolazione italiana residente nel Sud corrisponda il 60 per cento della disoccupazione. È una disoccupazione, come dicono alcuni, di adattamento tecnico e personale dei lavoratori, oppure — come dicono altri — di mancata qualificazione dei lavoratori e quindi si rende necessaria una sistemazione dell'istruzione tecnico-professionale.

E allora è evidente che, giunti ad un certo punto, nasce il grosso problema dell'assistenza

di disoccupazione ai giovani in cerca di prima occupazione. È un problema logico, di fondo, e nessuno può negare che corrisponde alla realtà. Queste cose, onorevoli colleghi, non ci sembrano fuori dell'argomento. Non lo sono, in realtà, perché se andiamo a vedere le ultime norme che regolano il fondo sociale europeo (che voi, europeisti, sostenete a spada tratta) troviamo tra l'altro che il sottoccupato è considerato — ai fini della utilizzazione del Fondo sociale europeo — alla stessa stregua del disoccupato. Siamo arrivati, ad un certo punto, alla introduzione di nuove definizioni, di nuovi concetti che, anche se acquisiti attraverso il meccanismo europeo alla nostra legislazione, non possono ormai più essere ignorati. Ecco perché insisto sui concetti richiamati dal collega onorevole Mazzoni e che debbono rientrare nelle norme che stiamo esaminando.

Ma c'è di più, onorevoli colleghi: secondo me non si può prescindere da certi giudizi che sono stati dati da fonte economica; e se l'onorevole Ministro non avesse ritirato i famosi comma, vi avrei propinato tutto il testo del *Financial Times* del 13 aprile 1960, tutto quello dell'*Economist* del 21 maggio 1960 da cui risulta come una disoccupazione consistente in Italia costituisca come una necessità per l'economia italiana, una condizione dello sviluppo economico e della prosperità di certi gruppi sociali e di certe determinate regioni. E non è stato contestato da nessuno: anzi ci troviamo di fronte a delle fonti obiettive di parte capitalista.

Ma c'è di più, onorevoli colleghi: voi ignorate che esistono ben otto documenti internazionali relativi alla disoccupazione di cui non avete mai tenuto il debito conto e che non abbiamo mai discusso ed alcuni dei quali ci impongono degli obblighi di cui non abbiamo mai tenuto conto. Vi elenco questi documenti:

- 1°) Convenzione n. 2 del 1919;
- 2°) Raccomandazione n. 1 del 1916;
- 3°) Convenzione n. 8 del 1920;
- 4°) Raccomandazione n. 11 del 1921;
- 5°) Convenzione n. 44 del 1934;
- 6°) Raccomandazione n. 44 del 1934;
- 7°) Raccomandazione n. 45 del 1935;
- 8°) Risoluzione del 30 giugno 1950.

Sono documenti internazionali ai quali si debbono ispirare le nostre leggi che si occupano della materia, perché sono stati ratificati dal nostro Governo e sono quindi diventati documenti impegnativi per il nostro Paese.

Prendiamone uno, ad esempio la raccomandazione n. 44 del 1934. Secondo l'arti-

colo 2 di detta raccomandazione, nel nostro Paese dovrebbe funzionare un sistema di assicurazione obbligatoria o facoltativa contro la disoccupazione, con un sistema di assistenza complementare istituito in modo da coprire le persone che hanno esaurito il loro diritto all'indennità, ed in certi casi quelle che non hanno ancora acquisito il diritto ad averla. Questo significa che la raccomandazione n. 44 fa invito esplicito al Governo italiano di adeguarsi al fatto che non è concepibile un sussidio di disoccupazione che non dia il diritto alla continuazione del sussidio per coloro che hanno perduto il diritto all'assistenza. In più la raccomandazione fa obbligo di corrispondere sussidi di disoccupazione ai giovani in cerca di prima occupazione, e quindi non aventi diritto alla disoccupazione.

La raccomandazione prosegue (articolo 3) dicendo che ogni sussidio dovrebbe coprire non solamente le persone in disoccupazione totale, ma anche quelle in stato di parziale disoccupazione.

Secondo l'articolo 6 ogni periodo previsto dalla erogazione di contributi non dovrebbe superare le 26 settimane. Così quando noi chiediamo con un emendamento la riduzione contributiva, ci troviamo in perfetta linea per l'attuazione della raccomandazione n. 44.

Secondo l'articolo 7 il periodo durante il quale la legislazione nazionale prevede che le indennità siano versate dovrebbe essere tanto lungo quanto lo permette la solvibilità del sistema; quindi è giusto il nostro richiamo al fondo globale e non al fondo decurtato delle somme passate al fondo per l'addestramento professionale; e ogni sforzo dovrebbe essere fatto per il pagamento del sussidio per tutto il tempo in cui si manifesta la sua necessità da parte dei beneficiari.

Questo significa che quando avevamo presentato gli emendamenti, che secondo me non dovrebbero decadere perché sono inseriti nella parte economica e non nel settore normativo, noi avevamo perfettamente ragione nel sollevare la questione. Perché — e qui voglio essere molto esplicito perché mantengo l'emendamento — noi abbiamo presentato un emendamento che è stato redatto proprio dagli onorevoli colleghi Novella e Santi, circa l'aumento del sussidio di disoccupazione.

Tornando alla cifra attuale, essa non può essere considerata da sola, ma deve essere accompagnata dalla riduzione del numero dei contributi occorrenti e deve essere accompagnata dall'aumento del periodo di durata del sussidio di disoccupazione; perché una assistenza più sicura alla disoccupazione non

può prescindere dalla quantità del sussidio e dalla durata dello stesso.

Mi pare che non si possa prescindere dall'esame di questi nostri emendamenti ed io — per quel poco che possa aver valore la mia affermazione — sostengo che non li si possa dichiarare inammissibili e che pertanto essi debbano essere esaminati.

Aggiungo che, a mio giudizio, deve rimanere l'emendamento aggiuntivo alla legge del 1949 per quanto riguarda il fondo disoccupazione e l'addestramento professionale. Nel caso contrario ricadremo nell'equivoco, che mi sono permesso di mettere in risalto, contenuto nella relazione del Governo a questo disegno di legge. E un Parlamento che si rispetta, e una Commissione seria come la nostra, non possono prescindere dalla realtà delle cose che mi sono permesso di richiamare.

E concludo. Io non credo che il Governo sia disposto a discutere tutta la materia perché gli orientamenti del Governo sono chiaramente espressi nel secondo comma dell'articolo 1 e nei primi due comma dell'articolo 2. Allora noi, deputati della nostra parte, ci renderemo parte diligente e presenteremo una completa proposta di legge. Però ci avvarremo delle dichiarazioni testé fatte dal Governo, e di cui è precisa registrazione nel testo stenografico; cioè che il Governo è disposto, a richiesta della Commissione, a discutere tutta la parte normativa della questione della disoccupazione. Noi presenteremo nel giro di pochi giorni questa nostra proposta di legge ed, adempite le formalità di carattere fondamentale, chiederemo che essa venga posta fra i primi argomenti all'ordine del giorno della nostra Commissione.

ZANIBELLI. Poche osservazioni in ordine a questo disegno di legge, e in ciò sono facilitato dalla relazione introduttiva del Relatore.

Evidentemente non possiamo non sottolineare come tutta la materia riguardante il sussidio di disoccupazione da tempo sia oggetto di proposte, di modifiche, di suggerimenti per un migliore adattamento della legislazione ad una situazione che è anche in evoluzione permanente e che presenta delle caratteristiche che variano anche da settore a settore.

Non possiamo non sottolineare un fenomeno che già è stato indicato anche dalla relazione che presenta questo disegno di legge, vale a dire un graduale calo dei beneficiari del settore industriale, di contrapposto a una crescita dei beneficiari dello stesso sussidio nel settore dell'agricoltura. Tutto ciò, e spe-

cialmente per quanto riguarda il sussidio e le norme che regolano la sua concessione nel settore agricolo, dovrebbe essere oggetto di esame, per un approfondito riordinamento di tutta quanta la materia, anche sulla base delle esperienze acquisite, piuttosto recenti nel secondo caso, che noi possiamo ora valutare.

Evidentemente, questa necessità, a mio avviso, comporterebbe anche un'altra necessità: che noi affidassimo il compito, alle Assemblee legislative o alle Commissioni parlamentari, non tanto di decidere periodicamente l'entità del sussidio di disoccupazione, ma di stabilire che, oscillando sia pure entro una quota minima e una quota massima, la misura del sussidio di disoccupazione fosse fissata con decreto dello stesso Ministro, sulla base dei risultati della gestione del fondo, cioè tenendo conto del gettito dei contributi e delle variazioni nel numero dei disoccupati.

In questo caso, io penso, troveremmo veramente, meglio di quanto non sia possibile fare ora, la soluzione al problema.

Di fatto, io credo che si possa semplificare in un atto estremamente positivo quanto il Governo ha compiuto recentemente. E cioè, sapendo che esisteva una disponibilità di miliardi — sulla quale, certo, le proposte di modificare e diminuire potevano essere infinite — destinare la stessa quota all'aumento del sussidio.

Questa è, la sostanza del provvedimento e questa la sostanza di ciò di cui noi siamo particolarmente soddisfatti. Credo sarebbe un errore gravissimo se noi dovessimo interporre ritardi all'approvazione di un progetto di legge che nella pratica applicazione viene ad aumentare in quella misura sia pure modesta e insufficiente, l'entità cui oggi è limitato il sussidio di disoccupazione.

Detto questo, io non ho fatto altro che esprimere il parere mio personale e, credo, del mio gruppo, lasciando immutato e impregiudicato tutto quel complesso di indicazioni che ciascuno di noi può naturalmente fornire per un ulteriore migliore riordinamento della materia.

Evidentemente non sembra sia qui il caso di soffermarci sulla questione sollevata dal secondo comma dell'articolo 1. Devo tuttavia dare atto che è questa una indicazione che non può raccogliere quanto meno il mio personale parere favorevole. E però non è che sia una questione per cui dobbiamo richiamarci ad una sentenza della Corte costituzionale; dobbiamo richiamarci ad una precisa volontà che noi possiamo qui esprimere in merito e che è questa: essendo maturato un

diritto individuale del pensionato che deve godere del sussidio di disoccupazione, in quanto egli versa una quota al fondo per tale sussidio, non possiamo noi, evidentemente, venire a sopprimere questo diritto individuale in forza di una norma di carattere generale. Quindi, io non faccio appello alla sentenza della Corte costituzionale; sono del parere che il singolo, chiunque egli sia, pensionato o meno, che abbia maturato questo diritto, debba logicamente goderne.

Questo, quindi, comporta la soppressione del secondo comma dell'articolo 1.

E sono anche del parere che non debbano essere introdotte nuove fiscalità, specie se dettate in forma così generica, per quanto riguarda il controllo sullo stato di disoccupazione.

Un'altra questione di carattere particolare riguarda i lavoratori agricoli. La domanda di indennità di disoccupazione di questi ultimi, a norma di regolamento, subisce un ritardo in quanto viene presentata con modalità diverse rispetto a quelle vigenti nel settore industria. Praticamente, oggi, i lavoratori agricoli stanno inoltrando domanda per il sussidio ed hanno tempo fino al 30 novembre per farlo. Mi auguro che questa legge prima di allora venga approvata. E qui potrebbe nascere una difficoltà. La legge dice: « Con effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, l'importo della indennità e del sussidio straordinario di disoccupazione, ecc., ecc., è elevato per tutti gli assicurati, ecc., ecc.... » ! Sarebbe un grave inconveniente per i lavoratori agricoli se, dopo aver tanto sentito parlare di aumento del sussidio di disoccupazione, l'anno prossimo, a febbraio, oppure la fine dell'anno, quando riscuoteranno la quota che riguarda coloro, e sono una buona parte, che hanno inoltrato domanda precedentemente all'entrata in vigore di questa legge, avessero a goderne ancora nella vecchia misura. Quindi io non faccio altro che formulare il voto che il Governo accetti un ordine del giorno in cui s'impegni a far liquidare le prossime rate di sussidio nella misura stabilita per tutti coloro che abbiano inoltrato domanda entro il 30 novembre del 1960.

Detto questo, augurandomi che il Governo accolga anche quest'ultima indicazione, non ho altro da dire.

SANTI. Nella sostanza noi riteniamo inadeguato e insufficiente l'aumento proposto dal Governo. Ed io sostengo senz'altro la proposta formulata dal collega onorevole Novella, di aumentare l'indennità del sussidio a lire

460, e a 160 l'assegno per i familiari a carico. Del resto l'onorevole Ministro, se ho ben capito, ha detto prima di poter coprire, manovrando in un modo possibile e opportuno, il maggior onere che deriverebbe dall'accettazione del nostro emendamento.

Noi riteniamo che la nostra proposta di aumento non crei problemi nemmeno per quanto riguarda i prelevamenti che il Governo opera dal Fondo per i cantieri scuola o altro, perché alle esigenze finanziarie che derivano da queste iniziative il Governo può provvedere anche con impegni precisi e particolari di bilancio. Noi dobbiamo d'altra parte attenerci in fondo a quello che è lo spirito della legge. Qui si tratta in sostanza di una assicurazione contro la disoccupazione che è alimentata da determinati contributi. Questi contributi sono quelli che sono ed è nella facoltà del Ministro di poterli aumentare. Credo quindi che il Ministro possa senz'altro, nella sua iniziativa, assicurare la maggiore copertura — e non siamo qui nel campo dell'articolo 81! — copertura maggiore che deriva dall'aumento eventuale delle prestazioni, anzi, deriva senz'altro dall'aumento delle prestazioni per l'aumento del sussidio e dell'indennità di disoccupazione.

Faccio rilevare che un aumento di 70 lire è insufficiente. Noi sappiamo che cosa vuol dire questo: veramente siamo nel campo dell'irrisorio! Dal 1949 credo il sussidio sia rimasto bloccato su quella linea di 230 lire. Ora, non vi è alcun elemento serio, per quanto riguarda l'esigenza del costo della vita, che da allora è andato sia pure in modo lento, ma in misura pur sempre crescente, aumentando fino ad oggi. Se poi ci riferiamo alle condizioni esistenti prima della guerra, non c'è assolutamente proporzione. Eravamo, mi sembra, sulle 7 lire e qualcosa al giorno. Ora, calcoliamo l'indice della svalutazione e dovremo tutti convenire che le 300 lire proposte oggi non possono davvero rappresentare un qualunque riferimento con quella che è la realtà del costo della vita. Quindi, io mi permetterei di insistere affinché il ministro venga incontro alle esigenze dei disoccupati, accettando la proposta di aumento del sussidio come è stato da noi, per bocca dell'onorevole Novella, formulata.

SULOTTO. Limiterò il mio intervento alla prima parte dell'articolo 1, in considerazione delle dichiarazioni del Governo, facendolo tuttavia precedere da questa dichiarazione: noi riteniamo indispensabile — e, d'altra parte, questo è già accennato anche nella relazione che accompagna il disegno di legge —

che tutta questa materia venga completamente riordinata, in quanto c'è una quantità notevole di lavoratori che oggi ancora non riescono a percepire il sussidio di disoccupazione, come i lavoratori stagionali e diverse altre categorie e c'è il problema relativo al numero dei contributi necessari per aver diritto a questo sussidio, che noi dobbiamo vogliamo completamente modificato e riveduto. E quindi, in questo senso, noi impegnamo il Governo e, contemporaneamente, dichiariamo che come gruppo ci ripromettiamo di rappresentare al più presto possibile una proposta di iniziativa parlamentare che valga ad affrontare in pieno la questione.

Ora, per quanto concerne il problema specifico, mi permetto anch'io di insistere e richiamare l'attenzione del Governo in particolare sulla necessità che la cifra indicata di 70 lire di aumento sia elevata in modo sostanziale. È stato già detto dai colleghi che mi hanno preceduto, che l'aumento di 70 lire è veramente cosa irrisoria. Ma, se noi andiamo a vedere con precisione qual'è stato l'aumento del costo della vita che si è avuto, ad esempio, dal 1947 ad oggi, al primo semestre del 1960, constatiamo che è stato del 50 per cento. Per cui, se si dovesse soltanto applicare l'indice dell'aumentato costo della vita intervenuto dal 1947 ad oggi, noi dovremo, se vogliamo veramente garantire ai disoccupati un sussidio che abbia lo stesso potere d'acquisto che aveva allora, nel 1947, aumentare del 50 per cento sia la quota base che l'indennità familiare. Se poi ci riferiamo al 1938, ci accorgiamo che quell'anno, che tutti indistintamente abbiamo sempre indicato come un periodo di estrema depressione per quanto riguarda il livello di vita, il sussidio era di lire 7,3. E, siccome il costo della vita è aumentato da allora 67 volte, è altrettanto facile arrivare al risultato che occorrerebbe oggi più che raddoppiare le attuali misure. Cioè se si vuole applicare come sarebbe doveroso il criterio della rivalutazione del potere d'acquisto del sussidio, si dovrebbe perequare l'indennità di disoccupazione rispetto alla misura vigente nel periodo prebellico, sia per quanto concerne la quota base sia per quanto riguarda l'assegno per familiari a carico.

E per tutte queste considerazioni che io insisto, al pari dei colleghi che hanno parlato prima di me, sull'emendamento da noi proposto e sulle tesi sostenute dai colleghi Novella e Santi, che occorre cioè modificare la cifra, aumentando da 230 a 460 e da 80 a 160 lire rispettivamente l'indennità base e l'as-

segno per i familiari a carico. Noi riteniamo, altresì, sia possibile coprire il maggior onere, trovare il finanziamento adeguato per corrispondere questa indennità così aumentata ai disoccupati. Nel bilancio del 1958, dai dati a nostra disposizione, c'è stato un avanzo di circa dieci miliardi, e quindi già c'era una certa disponibilità; in quello del 1959 si è registrato un ulteriore avanzo. D'altra parte, si è registrato anche un'espansione, abbastanza notevole — questo lo abbiamo sentito dichiarare nel corso del dibattito sui bilanci finanziari — dei volumi dei salari dei lavoratori italiani, peraltro ottenuti, aggiungiamo noi, attraverso battaglie sindacali molto dure. E quindi noi riteniamo anzi che attraverso l'espansione del monte-salari ci siano oggi maggiori disponibilità per coprire queste inderogabili esigenze. E poi c'è anche la questione della diminuzione dei disoccupati. Se è vero, come voi avete affermato, che è diminuito il numero dei lavoratori disoccupati ed aumentato quello dei lavoratori occupati, la contrazione del numero degli aventi diritto all'indennità consente di aumentare l'entità delle indennità suddette corrisposte a coloro che non sono riusciti a trovare una occupazione.

Concludendo, noi riteniamo veramente che la nostra non sia una richiesta demagogica e tanto meno insostenibile anche in relazione alle possibilità di bilancio.

BUTTE. Desidero innanzitutto, fornire alla Commissione chiarimenti circa la deliberazione adottata dalla competente Commissione Bilancio — e non Finanze e tesoro come ha detto poc'anzi l'onorevole Maglietta — la quale ha espresso parere favorevole in quanto esaminando il provvedimento ha potuto riscontrare del tutto regolare la copertura. E però, la Commissione, nell'emettere parere favorevole, ha fatto riserve sulla destinazione dei fondi in rapporto al problema della disoccupazione ed ha quindi pregato, di riesaminare *in toto* il problema. Naturalmente tutto ciò non può essere fatto immediatamente. Rimane però un avvertimento che la stessa Commissione che presiede all'andamento, diciamo così, di quelle che sono le impostazioni di bilancio, ha fatto.

E io sono del parere che tutto quanto è stato qui detto finora ci deve sollecitare a riesaminare, attraverso i progetti e le proposte già presentate e attraverso altre iniziative, tutto quanto riguarda non solo la questione della disoccupazione, ma anche il trattamento dei disoccupati in genere.

Un altro punto è stato portato alla considerazione della stessa Commissione Bilancio,

e di esso mi faccio eco: quello riguardante la sistemazione ed i finanziamenti dei programmi già in atto e dei programmi che verranno tracciati a proposito dei corsi per disoccupati nei cantieri di lavoro e nei centri di addestramento, che trovavano parziale fonte nel fondo per la disoccupazione. In merito, anche a nome di numerosi colleghi, ho presentato un ordine del giorno che impegna il Governo a provvedere fondi sufficienti per la esecuzione dei programmi stabiliti per l'esercizio 1960-61 nonché a dare un assetto definitivo alla materia per i successivi esercizi, tenendo anche conto delle possibilità offerte dal fondo sociale europeo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

REPOSSI, *Relatore*. Non entrero negli argomenti generali che concernono problemi di fondo. All'onorevole Maglietta dirò che nella stessa relazione è indicato che il contributo dà un gettito annuo di 80-85 miliardi di lire. Inoltre penso che lo stesso Ministero darà disposizioni affinché i pagamenti, per i lavoratori agricoli e per i lavoratori non agricoli, abbiano la medesima decorrenza, per evitare ingiustificate sperequazioni.

Sorvolando su tutti i problemi posti — ciò peraltro non significa che non siano stati ragionevolmente posti — e convenendo sulla necessità che essi vengano ampiamente discussi a tempo debito, desidero sottolineare che per quanto riguarda la sostanza dell'articolo 1, la proposta tiene conto di tutte le possibilità offerte dal fondo, cioè della somma di circa 80 miliardi che viene introitata a mezzo della contribuzione e che viene destinata a sovvenire alle diverse necessità degli assicurati.

Questa impostazione deve essere da noi condivisa perché poggia su considerazioni tecnico-economiche che non possono, anzi non debbono essere trascurate, se si vuole avere una gestione economicamente sana. E questo problema è stato sentito anche dall'opposizione, tanto che l'onorevole Santi, ha chiesto di aumentare i contributi, qualora se ne ravvisasse la necessità, per far fronte alle maggiori spese che sarebbero determinate dall'accoglimento degli emendamenti proposti. Peraltro, è da tenere presente che non può parlarsi di aumento dei contributi soltanto in relazione all'aumento delle indennità, perché una maggiore contribuzione investe anche problemi più complessi ed una decisione al riguardo deve essere presa, a mio avviso, soltanto in sede di un riesame generale dell'intero problema della disoccupazione.

Ne si può accettare *sic et simpliciter* la proposta di fare ricorso, per consentire un maggiore aumento delle indennità, agli avanzi di gestioni trascorse, perché il Fondo deve essere in grado di far fronte ad eventuali aggravamenti, da qualunque causa determinati.

La proposta dell'onorevole Zanibelli di fissare la misura della indennità di disoccupazione sulla base dei risultati della gestione, tenendo conto cioè del gettito dei contributi e delle variazioni nel numero dei disoccupati è interessante e degna della massima considerazione, ma un così grave problema investe altre questioni che non possono essere affrontate oggi, a causa dell'urgenza, sottolineata dal Ministro, di approvare subito il disegno di legge.

Questa urgenza è da me condivisa: ritengo, infatti, che si debba arrivare a dare rapidamente i miglioramenti contemplati nel disegno di legge, perché anche se in misura non notevole essi sono egualmente attesi dagli interessati. Per questo motivo invito i colleghi ad approvare il provvedimento. Tutte le osservazioni ed i rilievi formulati non li respingiamo, ma li accettiamo come proposte in vista d'una più ampia discussione dei problemi esposti.

ROMAGNOLI. Posso fare una domanda? Il relatore ha insistito sulla possibilità di disponibilità attuali. A noi non risulta che sia dimostrata. Chiedo se il relatore può dimostrare questa asserzione.

REPOSSI, *Relatore*. È dimostrata! Basterà leggere i consuntivi. Si prevede una spesa di circa sedici miliardi; avremo quindi una differenza, *grosso modo*, di circa cinque-sei miliardi.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ringrazio tutti i commissari che sono intervenuti nella discussione ed, in particolar modo, l'onorevole Repossi per la sua relazione così spiccatamente tecnica, e quindi preziosa, dato che oggi non possiamo esulare, per i motivi già esposti, da un ambito strettamente tecnico.

Il Governo ha proposto di aumentare la misura delle indennità di disoccupazione, perché desidera che per l'avvenire si attinga sempre meno o non si attinga affatto al Fondo disoccupazione per il finanziamento dei corsi di addestramento e dei cantieri di lavoro e di rimboschimento.

Tuttavia, ricorderete che la legge del 1949 prevede specificamente che i cantieri siano finanziati innanzitutto dal Ministero del lavoro che autorizza, con decreto, il prelievo delle somme necessarie dal Fondo disoccu-

pazione, in secondo luogo dai contributi di bilancio, in terzo luogo da altri proventi.

Il Governo è consapevole che con la spesa di sedici miliardi per l'aumento delle indennità e dei sussidi, sarà praticamente impossibile l'anno venturo attingere dal fondo per il finanziamento dei corsi e dei cantieri, ma è anche consapevole delle più impellenti necessità dei disoccupati.

La relazione al disegno di legge rende noto che le prestazioni assistenziali sono, annualmente, di circa 40 miliardi tra indennità di disoccupazione, sussidi straordinari e indennità ai lavoratori italiani rimpatriati dall'estero.

V'è inoltre, l'onere per i versamenti al fondo adeguamento pensioni. I disoccupati infatti non soltanto percepiscono l'indennità di disoccupazione, ma hanno anche diritto al versamento, in loro favore, dei contributi assicurativi invalidità e vecchiaia per il periodo in cui usufruiscono dell'indennità, e ciò comporta un onere di diciotto miliardi; infine, dal fondo disoccupazione vengono prelevati venti miliardi circa all'anno per il finanziamento dei corsi di addestramento e dei cantieri di lavoro e rimboschimento. In questo modo si arriva agli ottantuno miliardi che, secondo le risultanze della gestione, sono stati spesi nel 1958. Così stando le cose, è evidente che per far fronte al maggior onere derivante dall'aumento delle indennità, nella misura che è stata proposta dal disegno di legge, sarà indispensabile procedere ad una notevolissima decurtazione, delle somme che in precedenza venivano destinate al finanziamento dei corsi e dei cantieri sopra ricordati.

Svolte queste necessarie premesse, faccio presente che le proposte di aumento formulate dal Ministero sono state avanzate sulla base di una retta gestione che deve tener conto delle entrate e delle uscite. L'onorevole Santi ed altri membri della Commissione affermano che bisogna aumentare ulteriormente il sussidio. Noi sappiamo che la cifra proposta non rappresenta il meglio, sappiamo che bisogna dare di più, tuttavia nell'ambito della gestione non è attualmente possibile reperire altri stanziamenti, a meno che non si voglia aumentare il contributo riportandolo al 2,90 per cento. Non mi sento in questo momento di poter promettere una cosa del genere, per vari motivi.

Nostra preoccupazione principale, infatti, è stata quella di tenere nel dovuto conto anche le richieste delle organizzazioni sindacali, le quali hanno sostenuto che per determinate categorie gli oneri sono superiori al limite

massimo di sopportabilità. D'altra parte, una promessa di riportare l'aliquota contributiva al 2,90 per cento, senza una visione organica della situazione economica generale, non è possibile mantenerla. E a conoscenza di tutti la situazione del momento, per cui gli oneri colpiscono una categoria più che un'altra, creando particolari condizioni di disagio. Posso promettervi, invece, sin da questo momento, che il Governo farà tutto il possibile per studiare a fondo il problema, che potrà essere affrontato quando esamineremo anche le altre questioni che oggi sono state accantonate.

Per quanto si riferisce, poi, ai lavoratori agricoli occorrerà una precisazione specifica per evitare che, in conseguenza delle particolari modalità di erogazione che vigono in questo settore, questi benemeriti lavoratori vengano a beneficiare in ritardo degli aumenti che abbiamo proposto. Quindi, sono favorevole ad un eventuale emendamento nel quale venisse chiarito che la rata che viene corrisposta a marzo, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento, deve essere computata secondo le nuove disposizioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Avendo il Ministro rinunciato alla discussione del secondo comma dell'articolo 1 e dell'intero articolo 2, nel senso che i problemi in essi contenuti saranno discussi in sede di un riesame generale del problema, resta soltanto il primo comma dell'articolo 1. Su questo comma sono stati presentati due emendamenti. Il primo, a firma dei deputati Pezzino, Maglietta, Venegoni, Franco Raffaele, Scarpa e Sulotto, recita:

« *Sostituire le parole: lire 300, con le parole: lire 460, e le parole: lire 120, con le parole: lire 160.* ».

Il secondo emendamento, a firma dei deputati Sulotto e Mazzoni, recita:

« *Sostituire le parole: lire 300, con le parole, lire 400.* ».

Devo informare gli onorevoli colleghi che nella eventualità di un accoglimento anche parziale di tali emendamenti si renderebbe necessario sospendere la seduta, per il parere della Commissione Bilancio.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Maglietta ed altri:

« *Sostituire le parole: lire 300, con le parole: lire 460.* ».

(Non è approvata).

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1960

Pongo in votazione l'emendamento Sulotto e Mazzoni.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Maglietta ed altri:

« Sostituire le parole: lire 120, con le parole: lire 160 ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

I deputati Zanibelli, Magnani, Marotta Vincenzo, Colombo Vittorino, Buttè e Gitti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« La corresponsione delle indennità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1955, n. 1323, avverrà, sin dalla data del gennaio 1961, nella nuova misura di cui all'articolo precedente e per l'intero periodo a cui la erogazione si riferisce ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo si dichiara favorevole a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dei deputati Zanibelli ed altri di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Comunico che è stato presentato dai deputati Buttè, Colombo Vittorino, Rapelli, Gitti, Zanibelli, Marotta Vincenzo, Nucci, Pucci Ernesto, Venegoni, Isgrò e Bianchi il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione, Lavoro e previdenza sociale, nell'approvare il disegno di legge n. 2473 che detta « disposizioni in materia di prestazioni per la disoccupazione involontaria », impegna il Governo a prevedere fondi sufficienti a garantire l'esecuzione dei programmi riguardanti i corsi per disoccupati, i cantieri di lavoro ed i centri di addestramento professionale, stabiliti per l'esercizio 1960-61 e a dare assetto finanziario definitivo alla materia per i successivi esercizi tenendo conto anche delle possibilità offerte dal fondo sociale europeo e dagli impegni internazionali assunti dall'Italia ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dei deputati Buttè ed altri, di cui ho dato già lettura.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del testo unificato delle proposte di legge:

SIMONACCI ed altri: « Modificazione dell'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 130 » (1343);

BOLOGNA ed altri: « Modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi » (1627):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Disposizioni in materia di prestazioni per la disoccupazione involontaria » (2473):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianchi Fortunato, Buttè, Carra, Cinciari Rodano Maria Lisa, Colombo Vittorino, Conte, De Marzi Fernando, Ferioli, Ferrarotti, Foa, Franco Raffaele, Gitti, Gotelli Angela, Isgrò, Maglietta, Magnani, Mazzoni, Negroni, Novella, Nucci, Pezzoni, Pucci Ernesto, Quintieri, Rapelli, Repposi, Romagnoli, Romano Bartolomeo, Santi, Savoldi, Scarpa, Sulotto, Venegoni e Zanibelli.

La seduta termina alle 12,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI